

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

**Dott. Donato Pianta Presidente** 

**Dott. Giuseppe Magnoli** Consigliere

**Dott. Annamaria Laneri** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile n.1008/2015 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9.9.2015 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2019

d a

#### **RASI ANTONELLA**

rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gritti e dall'avv. Valentina Gritti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Corso Cavour n. 31, come da procura in calce all'atto di citazione

**ATTRICE** 

contro



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE PER LA

CONDUZIONE DELLA MALGA SARLE E CORTI DI

**CAMPOMOLLE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

SOCIETA' COOPERATIVA MONTE MUFFETTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore

rappresentate e difese dall'avv. Selene Gaboardi ed elettivamente domiciliate

presso il suo studio in Brescia, via F. Crispi n. 37, per delega in calce alla

comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTI** 

In punto: impugnazione di lodo

#### **CONCLUSIONI**

#### PER L'ATTRICE

In via principale

Dichiarare la nullità del lodo emesso in data 10 giugno 2015 per violazione del

principio del contraddittorio nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa del

presente atto.

Per l'effetto dichiarare invalida, nulla, annullabile e/o comunque inefficace

l'esclusione della signora Rasi dall'ATI sopra menzionato comunicata con

missiva del 18 novembre 2015 per le ragioni indicate nel lodo datato 10 giugno

2015.

Riservata ogni domanda di risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice.

pagina 2 di 18



Sentenza n. 1483/2019 pubbl. il 10/10/2019 RG n. 1008/2015

-ilmato Da: LANERI ANNAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164a05 - Firmato Da: PIANTA DONATO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5a2beb91303c16eece657d32e07f0a04

In ogni caso con integrale rifusione di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e Cpa di legge.

In via istruttoria:

Si chiede essere ammessi alla prova per interpello e per testi sulle circostanze in fatto riportate in atto di citazione, nel caso vengano contestate, previa capitolazione delle stesse ed indicazione dei testimoni da sentire.

Si chiede, altresì, che il Giudice Istruttore Illustrissimo ex articolo 210 c.p.c. ordini ai convenuti di esibire i libri contabili e libro fatture relativi agli ultimi tre anni al fine di valutare se sussistono rapporti continuativi commerciali e/o di collaborazione, di natura patrimoniale /o associativa tra gli arbitri e una delle parti a norma dell'art. 824 cpc che ne compromettono l'indipendenza, non essendo in grado parte attrice di procurarsi detta documentazione.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse domande, che venissero formulate dalle convenute e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

#### PER PARTE CONVENUTA

In via principale:

rigettare l'impugnazione proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con rifusione integrale delle



spese del giudizio;

In via secondaria, per l'effetto: dichiarare valido ed efficace il lodo arbitrale del 10/6/2015.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 9.9.2015 Rasi Antonella, quale titolare dell'omonima ditta, ha convenuto in giudizio la Società Cooperativa Monte Muffetto (di seguito Monte Muffetto) e l'Associazione Temporanea di Imprese per la conduzione della Malga Sarle e Corti di Campomolle (di seguito ATI) avanti a questa Corte, e premesso:

-che in data 29.09.2009 era stato sottoscritto tra il Comune di Bovegno e la Soc. Coop. Monte Muffetto un contratto per la concessione in uso delle malghe comunali Serle di sopra e Corti Campomolle sino al 30 settembre 2013, concessione successivamente prorogata sino al 30.09.2016;

-che in data 14 maggio 2013 è stata costituita un'associazione temporanea di imprese al fine di poter realizzare in comune le malghe comunali;

-che in seguito al recesso del signor Giuseppe Piotti, era stato necessario costituire una nuova associazione temporanea di imprese, sottoscritta in data 14 aprile 2014 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate in Gardone Val Trompia in data 13 maggio 2014;

-che successivamente, al fine di consentire a Rasi Antonella di prendere parte all'ATI 2014, Brugnatelli Luca, nuovo partecipante, aveva revocato la propria



esistente e ripartizione di costi tra membri di un'associazione temporanea" i base al quale la Rasi avrebbe potuto occupare la sola Malga Serle per il periodo intercorrente tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno; -che in tale atto le parti avevano statuito la competenza in via esclusiva del Tribunale di Brescia per ogni controversia relativa all'accordo sottoscritto; -che in base a tale atto la Rasi doveva corrispondere annualmente all'ATI la somma di euro 4.000,00 quale propria quota di utilizzo delle malghe da versarsi entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per l'anno 2014, la Rasi, avendo già versato un acconto di euro 2.050,00, avrebbe dovuto versare un saldo di pari importo entro il 15 settembre 2014, dopo che da tale importo fosse stata sottratta l'indennità compensativa il cui ammontare non era stato tuttavia indicato in quanto ancora da calcolare; -che l'importo di detta indennità non era mai stato comunicato alla Rasi

partecipazione per la suddivisione delle malghe comunali e in data 9 giugno

2014 era stato sottoscritto anche dalla Rasi l'atto denominato "Modifica di ATI

-che con lettera datata 18 novembre 2014 a firma del dott. Gabriel Bellarosa,

giugno 2015 euro 1.900,00 quale acconto del canone 2015;

nonostante i numerosi solleciti, verbali e scritti, impedendole di calcolare

quanto dovuto a saldo, per cui in data 21 maggio 2015 aveva versato l'importo

di euro 1600,00 in attesa del consuntivo dell'anno 2014, nonché in data 8

la Soc. Coop. Monte Muffetto srl aveva contestato alla Rasi l'inadempimento

nel pagamento del canone dovuto per l'anno 2014 e, a nome e per conto



dell'ATI, le aveva comunicato l'esclusione dall'ATI, che era stata contestata dalla Rasi;

-che con lettera datata 5 giugno 2015 a firma del dott. Gabriel Bellarosa erano state convocate le parti ed invitati gli arbitri, già sentiti, a partecipare alla procedura di arbitrato per il giorno 10 giugno 2015;

-che nel medesimo giorno (10 giugno 2015) era stato emesso il lodo arbitrale in arbitrato rituale con cui era stata dichiarata l'esclusione della Rasi dall'ATI; tanto premesso, la Rasi ha impugnato per nullità ex art 829 c.p.c. il lodo arbitrale emesso il 10 giugno 2015 per i motivi illustrati in atto di citazione, e ha chiesto dichiararsi invalida, nulla, annullabile o inefficace l'esclusione dall'ATI.

Si sono regolarmente costituiti in giudizio l'ATI e la soc. coop. Monte Muffetto che hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.

Alla prima udienza del 13.01.2016 il procuratore della Rasi ha contestato la conformità all'originale dei documenti 1, 2 e 6 prodotti da parte convenuta e ha disconosciuto la firma apposta in calce al documento n. 2 e il procuratore della parte convenuta ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti e alla successiva udienza del 3.2.2016 ha prodotto la documentazione contestata in originale e ha chiesto la verificazione della sottoscrizione apposta sul doc. 2 producendo ed indicando le scritture di comparazione.



Espletata c.t.u. al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione, all'udienza del 20 marzo 2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va esaminata la censura secondo cui la clausola compromissoria contenuta nell'atto denominato "Associazione temporanea di imprese per la conduzione della Malga Sarle e Corti di Campomolle-Bovegno" datata 14 aprile 2014 (cfr. doc. 4 di parte convenuta), non sarebbe efficace e comunque non sarebbe opponibile alla Rasi.

Sostiene l'attrice che la clausola in questione non sarebbe opponibile alla Rasi in quanto l'atto di costituzione dell'ATI 14.4.2014 in cui è contenuta non è stato da lei sottoscritto e le è sconosciuto; inoltre, trattandosi di clausola vessatoria, è altresì inefficace per mancata specifica approvazione per iscritto. In ogni caso, detta clausola dovrebbe intendersi rinunciata in quanto non inserita nel successivo atto di Modifica ATI del 9 giugno 2014 sottoscritto dalla Rasi (cfr. doc. 2 prodotto dall'attrice) in cui è espressamente previsto che per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a tale atto le parti dichiarano come competente in via esclusiva il foro di Brescia.

Inoltre, la controversia in oggetto attiene al mancato pagamento dell'importo dovuto, che è circostanza inerente l'esecuzione e interpretazione del contratto di Modifica dell'ATI del giugno 2014, e quindi rientrerebbe nella competenza esclusiva del foro di Brescia.



Infine, anche a ritenere vi sia stata cessione del contratto in cui è contenuta la clausola compromissoria, ciò non comporterebbe l'automatica cessione della clausola stessa se non in presenza di una manifestazione esplicita delle parti in tal senso, che nella specie non solo non esisterebbe, ma le parti avrebbero sottoscritto una clausola di tenore esattamente contrario.

La censura è infondata.

Nell'atto di "MODIFICA AD ATI ESISTENTE E RIPARTIZIONE DI COSTI TRA MEMBRI DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA" del 9 giugno 2014, sottoscritta dalla Rasi e dalla Soc. Coop. Monte Muffetto in rappresentanza dell'ATI (cfr. doc. 2 prodotto dall'attrice), è espressamente indicato che con l'atto in questione la Rasi è subentrata in sostituzione di Brugnatelli Luca, che ha revocato la sua partecipazione, nell'ATI costituita con atto registrato presso l'agenzia delle entrate di Gardone Val Trompia il 13.5.2014 al n. 596 serie 3 degli atti tra privati, al cui testo le parti hanno fatto "espresso richiamo" dichiarandolo "parte integrante" dell'atto di Modifica ATI sottoscritto dalla Rasi.

Ciò basta a ritenere prive di qualsiasi fondamento le censure dell'attrice in ordine alla mancata conoscenza dell'atto di costituzione dell'ATI 2014 e della clausola compromissoria in esso inserita nonchè della sua inopponibilità alla Rasi, avendo le parti al suo testo fatto espresso richiamo, indicando anche gli estremi della registrazione dell'atto onde evitare qualsiasi fraintendimento, facendolo proprio quale parte integrale dell'atto di Modifica ATI dalle stesse



sottoscritto, comprensivo pertanto di tutte le sue clausole, nessuna esclusa.

Ritiene, inoltre, la Corte come nessuna rinuncia alla clausola compromissoria contenuta nell'atto di costituzione ATI del 13.5.2014 possa derivare dalla previsione della competenza esclusiva del Foro di Brescia contenuta nella Modifica ATI del 9 giugno 2014, non trattandosi di clausole incompatibili tra loro, riguardando le controversie tra associati che potessero insorgere con riferimento alle diverse pattuizioni contenute in ciascuna scrittura privata; né può ritenersi che con la previsione della competenza esclusiva del Foro di Brescia le parti abbiano, implicitamente, voluto modificare la clausola compromissoria contenuta nel richiamato atto di costituzione dell'ATI 2014, proprio in quanto quest'ultima previsione è destinata ad operare solo con riferimento alle eventuali controversie riguardanti gli specifici aspetti volti a regolamentare il subentro della Rasi nell'ATI 2014.

Infondata è altresì l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto da parte della Rasi. La semplice lettura dell'atto di "Modifica ad ATI esistente" rende evidente come esso sia frutto di una specifica contrattazione tra le parti, prevedendo una disciplina ad hoc per il subentro della Rasi nell'ATI 2014 in corso e la regolamentazione di passività pregresse, sicchè non può trovare applicazione la disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. non trattandosi di condizioni generali di contratto o di contratto concluso mediante moduli o formulari predisposto da uno solo dei contraenti.



Infine, riguardando la controversia tra le parti non già la ripartizione dei costi tra i membri dell'ATI, disciplinata dalla predetta Modifica del 9 giugno 2014, bensì l'esclusione della Rasi dall'ATI 2014 a seguito del mancato pagamento della quota parte di contributo di sua spettanza, espressamente prevista e disciplinata dall'art. 2, comma 3, dell'atto di costituzione ATI 2014, detta controversia rientra nella previsione della clausola compromissoria prevista dall'art. 4 comma 2 dell'ATI 2014, riguardando la clausola che prevede la competenza esclusiva del Foro di Brescia solo le controversie che trovino origine nelle previsioni del contratto di Modifica ad ATI esistente.

Deve, pertanto, concludersi che la controversia in questione era demandata al giudizio del collegio arbitrale, composto secondo le previsioni dell'art. 4 comma secondo, dell'atto costitutivo dell'ATI del 14.4.2014, registrato il 13.5.2014 al n. 596 atti privati (cfr. doc. 3 prodotto da parte convenuta), da decidere con arbitrato rituale "secondo diritto ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli articoli 816 e seguenti c.p.c., entro 90 giorni dall'accettazione da parte degli arbitri".

Ciò posto, occorre procedere all'esame dei vari profili di nullità del lodo sollevati dall'attrice.

1.nullità del lodo per violazione delle norme inderogabili sulla nomina degli arbitri e sulla composizione del collegio arbitrale.

Gli arbitri devono essere nominati dalle parti o nella clausola compromissoria o con atto successivo, mentre nel caso di specie gli arbitri sono stati designati



nella clausola compromissoria contenuta nell'atto del 14 aprile 2014 che, tuttavia, non è stata sottoscritta dalla Rasi.

La censura è infondata per i motivi sopra esposti: il richiamo all'atto costitutivo dell'ATI 2014 contenuto nell'Atto di Modifica ATI 2014, regolarmente sottoscritto dalla Rasi, vale come sottoscrizione anche della clausola compromissoria contenente la nomina degli arbitri.

2.L'arbitrato è stato promosso dalla soc. coop. Monte Muffetto srl quale rappresentante processuale dell'ATI, mentre avrebbe dovuto essere promosso dalle singole società, in quanto volto a dirimere una controversia tra le imprese associate in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto.

L'arbitrato non poteva essere promosso dall'ATI, in quanto priva di soggettività giuridica unitaria, ma avrebbe dovuto essere promosso dalle imprese associate, singolarmente o congiuntamente tra loro.

La soc. Coop. Monte Muffetto ai sensi dell'art. 1 del contratto del 14 aprile 2014, ha la rappresentanza, anche processuale delle imprese associate solo nei confronti dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione del contratto, e non già con riferimento ai rapporti interni tra le associate, che mantengono la loro individualità. Pertanto la soc.coop. Monte Muffetto non aveva il potere di promuovere l'arbitrato nei confronti delle altre associate in virtù di tale mandato.

La censura è priva di rilievo atteso che, ai sensi dell'art. 816 quater c.p.c.,



"qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale ... se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti ...".

Nel caso di specie, la nomina degli arbitri è già contenuta nella clausola compromissoria, sottoscritta da tutte le parti, compresa la Rasi che l'ha fatta propria, aderendovi, con il richiamo integrale all'atto costitutivo dell'ATI 2014 contenuto nell'atto di Modifica ATI esistente, sicchè l'arbitrato ben poteva essere promosso anche da una sola delle parti (nella specie la soc. coop. Monte Muffetto) nei confronti dell'altra parte, Rasi Antonella, senza necessità che lo stesso venisse promosso anche da tutti gli altri soggetti aderenti all'ATI 2014.

### 3.L'arbitrato è improcedibile ai sensi dell'art. 816 quater c.p.c.

L'arbitrato va dichiarato improcedibile in quanto la Rasi, litisconsorte necessario, non ha sottoscritto e aderito alla clausola compromissoria.

La censura è infondata per i motivi indicati ai punti che precedono in ordine all'opponibilità della clausola compromissoria anche alla Rasi.

# 4.Il lodo è nullo per violazione del principio di terzietà ed imparzialità degli arbitri

Parte degli incombenti gravanti sul collegio arbitrale sono stati posti illegittimamente in essere in via unilaterale da soggetto terzo, dott. Gabriel Bellarosa, che per sua stessa ammissione ha rapporti esclusivamente con la



soc.coop. Monte Muffetto. Inoltre gli arbitri nominati sono espressione degli interessi di quest'ultima e uno di loro in data 2 agosto 2014 aveva sporto denuncia contro la Rasi presso il Comune di Bovegno.

La doglianza è priva di pregio.

Il primo profilo di nullità, attenendo alla nomina degli arbitri, non è stato dedotto nel giudizio arbitrale, e non risulta che la Rasi abbia proposto istanza di revocazione.

# 5. Il lodo è nullo ex art. 829 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio.

In primo luogo non è stata predisposta domanda di arbitrato nella quale sia indicata la materia del contendere, non potendo considerarsi tale la missiva del 4 giugno 2015, sottoscritta dal dott. Gabriel Bellarosa, in quanto la domanda di arbitrato deve essere sottoscritta dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura - e nel caso di specie non vi è prova del rilascio della procura - e deve essere notificata all'altra parte.

In secondo luogo, la Rasi non ha preso in alcun modo parte alla nomina degli arbitri, non avendo sottoscritto la clausola compromissoria.

Manca, poi, l'accettazione degli arbitri che non risulta essere stata data per iscritto né è stato redatto verbale della prima riunione sottoscritto dagli arbitri; è altresì assente il verbale di costituzione del collegio arbitrale che non è mai stato convocato dal Presidente del Collegio Arbitrale.



Ancora, non è stata indicata la sede dell'arbitrato per cui, ai sensi dell'art. 816 c.p.c., questa avrebbe dovuto essere nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato (Bovegno), mentre nel lodo è indicato che la sede stabilita dalle parti era Gardone Val Trompia presso l'Associazione Coldiretti. Inoltre, non è stato concesso alcun termine di difesa all'attrice né alcun invito a svolgere le proprie difese o la possibilità di visionare i documenti prodotti da controparte e manca qualsiasi forma di verbalizzazione dell'attività svolta dal Collegio arbitrale.

La censura che precede è fondata nei limiti che seguono.

Premesso che, si ribadisce, la Rasi è vincolata dalla clausola compromissoria per i motivi sopra esposti e che per brevità qui si richiamano; che la violazione dell'art. 816 c.p.c. in ordine alla sede dell'arbitrato non è prevista quale causa di nullità dall'art. 829 c.p.c.; che le censure in ordine alle modalità di nomina degli arbitri e alla loro accettazione non sono state dedotte nel giudizio arbitrale, condizione prevista dal n. 2 del comma primo dell'art. 829 c.p.c.; tutto ciò premesso si rileva quanto segue.

Come afferma la Suprema Corte, quando, come nel caso di specie, "le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'articolo 101



c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. 21.2.2019 n 5243; Cass. 4.4.2018 n. 23325; Cass. 16.11.2015 n. 23402; Cass. 26.5.2015 n. 10809).

Nel caso di specie nessuna domanda arbitrale con le indicazioni intese a individuare il contenuto delle richieste e la possibilità di compiutamente dedurre sui diversi assunti, risulta essere mai stata notificata alla controparte.

A tal fine non può infatti giudicarsi tale la lettera inviata alla Rasi in data 5 giugno 2015 e agli altri partecipanti all'ATI di "Convocazione Arbitrato" a firma di tale dott. Gabriel Bellarosa, che neppure indica per conto di chi agisce.

In ogni caso, anche a volere qualificare tale missiva quale domanda di arbitrato, in ogni caso risulterebbe violato in principio del contraddittorio non essendo in essa contenuto neppure un minimo riferimento alla domanda che si intendeva introdurre né alle ragioni della stessa, il che ha impedito a controparte di poter predisporre un'idonea difesa.

Ne discende che il lodo malgrado ciò reso va dichiarato nullo ai sensi del n. 9, comma primo, dell'art. 829 c.c. e ciò esime dall'esame degli altri profili di



censura svolti dall'attrice (nullità del lodo per mancata notifica all'attrice e per mancata partecipazione di tutti i membri dell'ATI, litisconsorti necessari).

Questa Corte, non avendo le parti stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato, deve pertanto esperire il giudizio rescissorio nel rispetto del principio del contraddittorio violato.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'ATI del 13 maggio 2014, "Se una delle imprese associate non adempie all'obbligo di contribuire al pagamento di quanto previsto dal precedente punto 2. può essere esclusa dall'ATI sulla base della decisione assunta a maggioranza dalle altre imprese associate, ferma restando la responsabilità solidale delle altre imprese nei confronti degli aventi diritto e salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa inadempiente".

Nel caso di specie non è stata prodotta alcuna prova che l'esclusione della Rasi sia stata assunta con decisione presa a maggioranza dalle altre imprese associate.

Al riguardo non può, infatti, utilmente richiamarsi la lettera del 18.11.2014 (cfr. doc. 8 prodotto da parte convenuta) con cui è stata comunicata "a nome e per conto dell'ATI" alla Rasi la sua esclusione.

In primo luogo tale missiva non reca la sottoscrizione del dott. Gabriel Bellarosa, che l'avrebbe redatta, il quale, peraltro, dichiara di scrivere "in nome e per conto della Sooc. Coop. Monte Muffetto srl", sua assistita, senza che vi sia prova del conferimento del mandato da parte di quest'ultima.



Non meno decisiva è poi la circostanza che la soc. coop. Monte Muffetto era priva del potere di rappresentanza delle altre associate, in quanto il mandato con rappresentanza conferitole con la sottoscrizione della scrittura privata del 13 maggio 2014 (cfr. art. 1, comma secondo, lett. d) riguardava la rappresentanza, anche processuale, delle imprese associate nei confronti dei soggetti terzi, e non anche con riferimento ai rapporti interni tra gli associati, e terza non poteva certo dirsi la Rasi, subentrata nel contratto a seguito degli atti di variazione e modifica dell'Ati sottoscritti il 9.6.2014.

In ogni caso, ritiene la Corte che l'inadempimento della Rasi nel pagamento dell'importo residuo di euro 2050,00 del canone per l'anno 2014 non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto di ATI per inadempimento, posto che le stesse parti nel contratto avevano subordinato alla decisione della maggioranza l'esclusione delle imprese associate in caso di inadempimento all'obbligo di contribuzione dell'intero canone annuale.

Conseguentemente la domanda di risoluzione per inadempimento della Rasi del contratto di associazione temporanea di imprese del 14 aprile 2014 e conseguente esclusione dal contratto va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo.

## P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda respinta:



Sentenza n. 1483/2019 pubbl. il 10/10/2019 RG n. 1008/2015

Firmato Da: LANERI ANNAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164a05 - Firmato Da: PIANTA DONATO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5a2beb91303c16eece657d32e07f0a04 Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65bf53f604bd5f007356aa9cff6a8fd4

- dichiara la nullità del loro in arbitrato rituale pronunciato il 10 giugno 2015;

- rigetta la domanda risoluzione per inadempimento di Rasi Antonella, titolare

dell'impresa omonima, del contratto di associazione temporanea d'imprese

registrato presso l'agenzia delle entrate di Gardone Val Trompia il 13.5.2014

al n. 596 serie 3 degli atti tra privati e di esclusione dal contratto;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente

procedimento in favore dell'attrice che liquida in euro 1080,00 per la fase di

studio, euro 877,00 per la fase introduttiva ed euro 1820,00 per la fase

decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

**Dott. Donato Pianta** 

